



# DELIBERA N. 60

7 febbraio 2024

## Oggetto

Istanza presentata dalla Pirene S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento della gestione integrata del servizio di front office, accoglienza, formazione e orientamento di Porta Futuro Bari - Importo: euro: 1.374.544,08 - S.A.: Comune di Bari Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione Settore Innovazione Sociale PoEQ Politiche del Lavoro.

**UPREC/PRE/003 /2024/S/PREC**

## Riferimenti normativi

Artt. 100; 101 comma 1 lett. b) e co. 3 D.lgs.36/2023

## Parole chiave

requisiti di capacità professionale – soccorso istruttorio- soccorso procedimentale - sevizi analoghi- esclusione- legittimità

## Massima

**Appalto pubblico – requisiti di partecipazione- requisiti speciali- requisiti di capacità professionale – sevizi analoghi- soccorso istruttorio- soccorso procedimentale - esclusione- legittimità**

Nelle procedure per l'affidamento di servizi, il concorrente non può modificare l'elenco dei servizi analoghi indicati tramite la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 co.1 lett. b) né con quella del soccorso procedimentale di cui al co.3 dello stesso articolo, al fine di spendere servizi diversi da quelli indicati in sede di offerta, per superare il vaglio dell'analogia rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante.

La valutazione dell'analogia tra i servizi a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e quelli oggetto dell'affidamento attiene alla discrezionalità della stazione appaltante ed è censurabile soltanto in caso di manifesta illogicità o irrazionalità, incongruenza o palese travisamento dei fatti.

**D.lgs.36/2023, art.101 co.1 lett. b) e co.3**



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 7 febbraio 2024

## DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 114170 del 20 dicembre 2023, con cui la Pirene S.r.l. chiede di verificare la legittimità del provvedimento di esclusione disposto in suo danno per carenza dei requisiti di capacità tecnica; a tal proposito sottolinea che *l'asserita inidoneità dei servizi avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 co. 1 lett.b) D.lgs.36/2023 ossia del soccorso sanante che consente di rimediare omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione amministrativa salvo detta documentazione non renda incerta l'identità dell'operatore ovvero dell'art. 101 comma 3 del medesimo decreto che abilita la stazione appaltante a richiedere chiarimenti e spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica al fine di determinare correttamente l'effettiva volontà dell'impresa partecipante ( o cd. soccorso procedimentale); inoltre, invocando il principio di partecipazione, sostiene che la stazione appaltante avrebbe erroneamente assimilato servizi analoghi a quelli identici, e tale erroneo iter valutativo avrebbe indotto a ritenere inidonei i contratti allegati dal concorrente all'offerta tecnica;*

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 64144 del 4 agosto 2023;

VISTE le memorie trasmesse dal Comune di Bari e relativi allegati;

VISTO l'art. 8.4 del disciplinare relativo alla gara in oggetto *Requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 100 co.1 lett. c) e co.11 D.lgs.36/2023*, è richiesto di *"aver realizzato - nel triennio precedente l'indizione della presente gara - almeno due contratti analoghi a quello del presente affidamento in favore di soggetti pubblici e/o privati"*;

RILEVATO che In data 29.11.2023 l'Ente in indirizzo comunicava, a mezzo pec l'ammissione con riserva della società istante e concedeva termine fino al 5 dicembre per integrare le carenze riscontrate come di seguito elencate: 1) Erroneità della natura giuridica dell'operatore (indicazione ditta individuale in luogo di società di capitali) in seno all'autodichiarazione DGUE; 2) Omissione relativa al CCNL in seno all'autodichiarazione DGUE; 3) Omissione del CIG in seno alla cauzione provvisoria; con nota di risposta, il 4 dicembre 2023 la Pirene S.r.l. integrava le omissioni e correggeva le improprie informazioni rese in data 6.12. 2023 veniva comunicata l'esclusione disposta dalla stazione appaltante per carenza dei requisiti di capacità tecnico professionale;

RILEVATO che in data 11.12.2023, la Pirene S.r.l. indicando servizi aggiuntivi a comprova del possesso della capacità tecnica, inoltrava richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione per gli stessi motivi che espone nel presente procedimento a sostegno della propria istanza; tuttavia, in seguito ad una ulteriore nuova valutazione dell'offerta presentata, veniva definitivamente esclusa per carenza dei requisiti di capacità professionale richiesti;

CONSIDERATO che l'istante invocava l'attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante per integrare i servizi dichiarati e in tal modo soddisfare il requisito di qualificazione professionale richiesto; in altre parole, non avendo superato il primo vaglio da parte del rup che aveva ritenuto insufficienti i contratti svolti, chiedeva di non essere esclusa in considerazione



dell'espletamento, in data sempre anteriore al termine di presentazione dell'offerta, degli ulteriori servizi indicati;

CONSIDERATO che l'art. 101 co.1 lett. b) D.Lgs. n. 36/23 prevede che il soccorso istruttorio è finalizzato a " *sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente*";

CONSIDERATO che secondo costante giurisprudenza la stazione appaltante può dunque risolvere, mediante il soccorso istruttorio, solo *dubbi sulla documentazione presentata dai concorrenti, tramite l'acquisizione di chiarimenti che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara ogni qualvolta quest'ultima presenti margini di ambiguità* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2016, n. 1827)...". *Mediante il soccorso istruttorio può infatti consentirsi alla partecipante la rettifica o la regolarizzazione di una precedente dichiarazione, in presenza di meri errori ovvero di imprecisioni, causati da sviste o disattenzioni, imputabili alla formulazione degli atti di gara, ma non può certamente procedersi alla modifica dei requisiti di partecipazione indicati nella domanda di partecipazione* (Consiglio di Stato, Sez. V, 8/3/2022, n. 1663);

RITENUTO che, ammesso che in TAR Perugia, 23.12.2023 n. 758 è stato considerato ammissibile il soccorso istruttorio al solo ed esclusivo fine di provvedere ad un'integrazione documentale inerente l'indicazione dei servizi di punta comprovanti il possesso del requisito rispetto all'elencazione contenuta nel plico di gara, va evidenziato che il concorrente in quel caso aveva allegato un solo servizio di punta quando invece ne erano richiesti due e l'omissione riguardava soltanto il dato numerico; nel caso che ci occupa invece la società chiede la revisione del giudizio di inadeguatezza dei servizi svolti e quindi una nuova valutazione in merito alla natura dei servizi svolti tenendo conto delle ulteriori allegazioni, in evidente violazione del principio di par condicio;

RITENUTO quindi che nel caso di specie non ricorressero i presupposti per ammettere l'istante alla procedura del soccorso istruttorio né del soccorso procedimentale non riscontrandosi la necessità di integrare o completare la documentazione presentata ma, contenente una chiara elencazione dei servizi analoghi richiesti;

CONSIDERATO che la nozione di servizi analoghi deve intendersi come in generale " *afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale*"; nel caso di specie i servizi annoverati da Pirene risultano inerenti al settore della pubblicità, comunicazione e organizzazione in ambito turistico e ambientale, mentre le richieste della stazione appaltante vertono piuttosto su un ambito relativo alla formazione professionale multidisciplinare e soprattutto informatica, per un servizio di front office destinato all'orientamento occupazionale che ricomprende, tra le altre, l'attività di assistenza al rup cui l'istante fa specifico riferimento; tutte le attività enumerate nel disciplinare appaiono però lontane dall'ambito di competenze indicate dalla società esclusa;

CONSIDERATO che la valutazione rientra tra le competenze della stazione appaltante ed è sindacabile dall'Autorità solo se e nella misura in cui appaia fondata su un iter logico viziato da irragionevolezza o illogicità, vale a dire se, dalla disamina delle prestazioni oggetto dell'affidamento e dei servizi pregressi svolti da un operatore, risulti evidente la similitudine tra le prestazioni e la loro afferenza al medesimo settore imprenditoriale o professionale (vd. Prec. 127/2022);



CONSIDERATO quindi che, premesso il corretto inquadramento degli istituti e della disciplina che li regola, nel caso di specie né l'istituto del soccorso istruttorio né quello del soccorso procedimentale avrebbero potuto essere applicati per integrare i servizi indicati dal concorrente e la valutazione dell'idoneità ad essi relativa non appare seguire un iter logico palesemente viziato da illogicità, irrazionalità, incongruenza o travisamento dei fatti, pertanto non è censurabile in questa sede;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, il provvedimento di esclusione della società istante dalla gara in oggetto non viziato da illegittimità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13 febbraio 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente